



Comune di Sant'Agata di Puglia
(Provincia di Foggia)



Regolamento Speciale del Corpo di Polizia Locale

Approvato con Delibera di C.C. n. 36 del 26/11/2014

ARTICOLO 1
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
DEL COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di Polizia Locale ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge 7 marzo 1986 n. 65, della legge Regionale del 14 dicembre 2011 n. 37. ai fini di quanto precede e istituito il Corpo di Polizia Locale

ARTICOLO 2
COLLOCAZIONE DEL SERVIZIO
NELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato sovrintende al Servizio di Polizia Locale, emanando indirizzi e obiettivi al Comandante.
2. Al Corpo di Polizia Locale è preposto un Comandante, che è responsabile verso il Sindaco in piena autonomia, dell'addestramento disciplina e dell'impiego tecnico – operativo del personale e della gestione del servizio.

ARTICOLO 3
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

1. Il Comune esercita le funzioni proprie o delegate ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, dai regolamenti generali e locali, ottemperando altresì alle disposizioni amministrative emanate dagli Enti e dalle Autorità competenti.

In particolare, il Corpo esercita le funzioni di:

- a) polizia amministrativa locale;
- b) polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 del Codice di procedura penale, rivestendo la qualifica di agente di polizia giudiziaria riferita agli operatori o di ufficiale di polizia giudiziaria riferita agli addetti al coordinamento e controllo ed al responsabile della struttura;
- c) polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del Codice della strada di cui al decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285;
- d) polizia tributaria limitatamente alle attività ispettive di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative ai tributi locali;
- e) polizia ambientale ed ittico - venatoria;
- f) polizia annonaria e commerciale;

2. Al fine di garantire l'osservanza dei regolamenti e delle ordinanze di Polizia Locale, nel rispetto dei principi generali e dei limiti minimi e massimi sanciti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 10, il Comune prevede apposite sanzioni.

3. Il Comune, nel disciplinare l'accesso ai ruoli della Polizia Locale, si uniforma al principio di pari opportunità tra uomini e donne e garantisce che gli addetti siano in possesso dell'idoneità psicofisica e dell'idoneità formativa conseguita anche attraverso la partecipazione a specifiche attività formative organizzate dalla Regione.

4. Nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni attinenti la gestione operativa dei Servizi di Sicurezza Urbana, il Comandante di Polizia Locale dipende unicamente dal Sindaco.

ARTICOLI 4

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

1. Il servizio di Polizia Locale è svolto con modalità che ne consentono la fruizione tutti i giorni dell'anno.

2. La dotazione organica del servizio di Polizia Locale prevede di norma un addetto ogni ottocento abitanti oppure in base all'estensione territoriale. In ogni caso, alle funzioni di Polizia Locale sono addetti almeno tre dipendenti.

3. Il Comune adotta, se necessario, opportune forme associative nel quadro dei livelli ottimali definiti.

ARTICOLI 5

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ED AMBITO TERRITORIALE

1. L'attività di Polizia Locale si svolge nell'ambito del territorio dell'ente di appartenenza o territorio degli enti associati.

2. Sono ammessi, previa intesa tra gli enti, distacchi o comandi presso strutture di Polizia Locale di altro ambito territoriale, se connessi a fattori contingenti e temporali. I distacchi degli appartenenti alla Polizia Locale e comunque il loro impiego sono connessi allo svolgimento dei compiti istituzionali.

ARTICOLI 6

FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

1. Il personale che svolge il servizio di Polizia Locale, nell'ambito territoriale dell'Ente di competenza esercita, *ex lege*, le funzioni di Polizia Giudiziaria assumendo a tal fine la qualità:

- a) agente di Polizia Giudiziaria riferita agli <<Agenti di Polizia Locale>>;
- b) ufficiali di Polizia Giudiziaria riferita agli addetti al coordinamento e controllo e al Comandante .

ARTICOLO 7

FUNZIONI DI POLIZIA STRADALE

1. Il Personale che svolge il servizio di Polizia Locale nell'ambito dell'Ente di appartenenza, esercita, *ex lege*, il servizio di Polizia Stradale, consistente in:

- a) prevenzione ed accertamento di illeciti in materia di circolazione stradale;
 - b) rilevazioni tecniche relative ad incidenti stradali ai fini giudiziari;
 - c) predisposizione ed esecuzione di servizi diretti alla regolamentazione del traffico
 - d) servizi di scorta per la sicurezza della circolazione.
2. Il Personale di Polizia Locale concorre, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere.

ARTICOLO 8 FUNZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA

1. Il personale che svolge il servizio di Polizia Locale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, esercita anche funzioni di pubblica sicurezza, rivestendo a tal fine la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.
2. Il Prefetto, previa comunicazione del Sindaco, conferisce al suddetto personale la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

ARTICOLO 9 COLLABORAZIONE CON LE ALTRE FORZE DI POLIZIA

1. Il personale della Polizia Locale, nell'ambito del territorio competenza, collabora con le altre Forze di Polizia, per la realizzazione di interventi coordinati sul territorio.
2. Nell'esercizio di tali funzioni il personale dipende operativamente e funzionalmente dalle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza nel rispetto delle intese intercorse fra le dette Autorità ed il Sindaco.

ARTICOLO 10 ORGANICO DEL SERVIZIO

1. La dotazione organica del Servizio è determinata dall'Amministrazione Comunale in relazione agli obiettivi ed alle esigenze di servizio.

ARTICOLO 11 CATEGORIE PROFESSIONALI

1. Nell'ambito del Servizio di Polizia Locale sono istituite le seguenti figure professionali :
 - a) Comandante;
 - b) addetti al coordinamento e al controllo (C) Agente di Polizia Locale
2. L'assegnazione di tipologie di grado sarà disposto con atto del Comandante in base alla normativa vigente trascorsi due anni dalla data di assunzione in servizio,

ARTICOLO 12

ATTRIBUZIONI DEL COMANDANTE

1. Il Comandante del Servizio di Polizia Locale è responsabile verso il Sindaco o l'Assessore delegato dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Servizio.

2. Per l'organizzazione generale dei servizi, in conformità alle funzioni di istituto, al Comandante spetta di:

- a) impartire le direttive e vigilare sull'espletamento dei servizi, conformemente alle finalità dell'Amministrazione;
- b) disporre, d'intesa con l'Amministrazione, l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità ed in conformità delle norme che disciplinano la materia concernente la mobilità del personale garantendone la rotazione complessiva;
- c) coordinare l'attività del Servizio con quelli delle altre Forze di Polizia e Protezione Civile, secondo le intese stabilite dall'Amministrazione.
- d) mantenere i rapporti con la Magistratura, le Autorità di Pubblica Sicurezza e gli Organismi del Comune o di altri Enti collegati al servizio da necessità operative;
- e) rappresentare il Servizio di Polizia Locale nei rapporti interni, esterni ed in occasioni di funzioni e manifestazioni pubbliche;
- f) promuovere iniziative atte a valorizzare l'operato degli appartenenti al servizio e finalizzate al conseguimento di un rapporto sempre più costruttivo con la cittadinanza e con gli organi di informazione;
- g) promuovere, di concerto con l'Amministrazione, nel rispetto della legge n. 65/86 e per le finalità in essa sancite, relazioni con le altre Forze di Polizia dello Stato, onde favorire migliori rapporti di collaborazione, oltre quelli espressamente richiesti dalle competenti Autorità.

3. Lo scopo primario di tali rapporti è quello di stabilire un effettivo coordinamento al fine della resa di un servizio sempre più consono alla collettività;

4. Preparare il bilancio consuntivo e preventivo delle spese di gestione curando le deliberazioni e le relative determinazioni di spesa.

ARTICOLO 13

ATTRIBUZIONI DEGLI AGENTI

1. Gli agenti di Polizia Locale espletano tutte le mansioni inerenti le funzioni di istituto eseguono gli ordini e le direttive dei superiori gerarchici, applicano le leggi e i regolamenti, elevano i relativi processi verbali di accertamento e comminano le sanzioni pecuniarie principali ed accessorie.

2. Offrono ai loro superiori gerarchici ogni utile contributo per il miglioramento dei Servizi.

3. Svolgono le proprie funzioni quali appiedati o a bordo di veicoli, utilizzando tutti gli strumenti e le apparecchiature tecniche, di cui devono essere muniti per la esecuzione di tutti i compiti istituzionali.

ARTICOLO 14

RAPPORTO GERARCHICO

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire le direttive e gli ordini impartiti dai superiori gerarchici, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
2. Il superiore gerarchico ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.
3. Spetta ad ogni superiore gerarchico l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale: nell'ambito delle proprie attribuzioni, tutela la dignità dei subordinati in termini di pari opportunità, nell'ambito del servizio e della qualificazione professionale.
4. Nell'ambito dei rapporti con l'utenza, qualora si rendesse necessario il suo intervento, il superiore gerarchico, nel pieno rispetto delle leggi, è tenuto a salvaguardare la dignità e la professionalità del subordinato.
5. Ogni superiore gerarchico predispone gli ordini di servizio per iscritto, le rimanenti disposizioni vanno di norma impartite verbalmente solo in caso di controversia, le stesse verranno reiterate per iscritto.
6. L'ordine impartito da un superiore va sempre eseguito, purché lo stesso non sia lesivo della dignità personale e professionale del subordinato o, comunque, non sia manifestamente illegittimo.
7. Qualora si rendesse necessario, per motivi particolari e contingenti legati al servizio, le direttive tra personale di pari grado, saranno date da colui che ha maggiore anzianità nel grado.

ARTICOLO 15

FORMAZIONE DI BASE

1. I vincitori dei concorsi per posti di Agente sono tenuti a frequentare, nel periodo di prova specifici corsi di formazione di base e di infortunistica stradale, organizzati dalle associazioni di categoria e da un successivo periodo di addestramento nei servizi operativi del Servizio, unitamente a personale anziano.

ARTICOLO 16

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

1. L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Servizio mediante lezioni e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza delle nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche.
2. L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di seminari e di giornate di studio.

ARTICOLO 17

FINALITA' DEI SERVIZI ED ASSEGNAZIONE ED IMPIEGO DEL PERSONALE

1. Al fine di perseguire, nella materia di competenza, gli obiettivi dell'Amministrazione e di contribuire al regolare ed ordinato svolgimento della vita cittadina, il personale della Polizia Locale adempie, nel territorio di competenza, ai compiti ed alle funzioni d'istituto previste dalle vigenti disposizioni in materia ed in particolare a quelle definite nella legge 7 marzo 1986, n. 65 e nel presente Regolamento.

ARTICOLO 18 SERVIZI STRADALI

1. Per il perseguimento delle finalità del presente regolamento, i servizi di Polizia Stradale dovranno essere assicurati da personale a bordo di auto e nonché da personale appiedato.

ARTICOLO 19 COLLEGAMENTO DEI SERVIZI A MEZZO RADIO

1. I servizi esterni di norma devono essere collegati al comando con apparecchi ricetrasmittenti.

ARTICOLO 20 EFFICACIA DEI SERVIZI DEL SERVIZIO

1. Il Comandante è tenuto ad informare periodicamente l'Amministrazione sui risultati ottenuti dai servizi e sulla loro efficacia, così da individuare l'efficienza globale dei servizi finalizzata al raggiungimento degli obiettivi proposti.

2. Nell'ambito dei rapporti esterni provvede a divulgare tale operato, per tutto ciò che non rivesta carattere di riservatezza.

ARTICOLO 21 PRESTAZIONI STRAORDINARIE

1. Nel rispetto della normativa contrattuale vigente, le prestazioni in ore straordinarie sono disposte dal Responsabile del Servizio, secondo le esigenze.

2. Il monte ore da assegnare al Servizio, in relazione alle necessità dei servizi straordinari da assicurare, sarà stabilito annualmente in sede di contrattazione decentrata integrativa.

ARTICOLO 22 REPERIBILITA'

1. L'Amministrazione, su proposta del Comandante, istituisce turni di reperibilità in relazione a determinati servizi istituzionali, in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto.

ARTICOLO 23 OBBLIGO DI INTERVENTO E DI RAPPORTO

1.Gli appartenenti al servizio hanno l'obbligo dell'intervento, al fine di prevenire e reprimere ogni infrazione alle norme legislative e regolamentari inerenti la materia di competenza della Polizia Locale, nonché di intervenire in occasione di incidenti stradali o di qualunque genere di infortunio.

2.E' escluso dall'obbligo di intervento il personale per il quale è stato impartito ordine di servizio che rivesta carattere riservato.

3.Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, il dipendente deve redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.

ARTICOLO 24 DISTACCHI E COMANDI

1.I distacchi ed i comandi sono consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di Polizia Locale e purché la disciplina rimanga quella del Servizio.

2.I distacchi ed i comandi dovranno essere deliberati dalla Giunta Municipale, sentito il Comandante.

3.Per motivi di urgenza nei casi di soccorso, a seguito di calamità o disastri, il distacco può essere deciso con determinazione del Sindaco.

4.Nei casi di distacco presso altri Comuni, l'ambito ordinario dell'attività è quello del territorio dell'Ente presso cui il personale sia stato comandato.

ARTICOLO 25 ORDINE DEL GIORNO E DI SERVIZIO

1.Il Comandante pubblica, un Ordine del Giorno concernente le disposizioni generali relative all'impiego tecnico operativo del Personale, alle istruzioni e direttive per l'espletamento dei servizi di istituto, nonché ogni altra indicazione di organizzazione diretta al raggiungimento degli obiettivi programmati ed al soddisfacimento delle disposizioni trasmesse dal Sindaco o dall'Assessore delegato.

2.Dispone settimanalmente gli ordini di servizio indicando per ciascuno di essi il numero degli addetti previsti, le turnazioni necessarie, il posto di lavoro ed eventuali particolari modalità di espletamento del servizio.

3.L'ordine di servizio, da conservarsi cronologicamente per almeno un quinquennio, deve essere affisso in apposito albo presso l'ufficio, di norma nelle ore antimeridiane del giorno che precede ed almeno un'ora prima del termine del servizio di primo turno.

4.Il personale dipendente ha l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio e di conoscere tempestivamente eventuali variazioni, riportate sull'ordine di servizio.

ARTICOLO 26 NORME GENERALI – DOVERI

1.Gli appartenenti al Servizio osservano le disposizioni del presente Regolamento, svolgendo i propri compiti nello spirito delle finalità dei servizi di cui al presente Regolamento.

2.Gli appartenenti al Servizio devono considerarsi sempre disponibili per il servizio, particolarmente in tutte le situazioni di emergenza. I turni di servizio per esigenze di qualunque natura possono coprire l'intero arco delle ventiquattro ore e possono avere articolazioni ed orari diversi da quelli ordinari

ARTICOLO 27

CURA DELL'UNIFORME E DELLA PERSONA

1.Il personale della Polizia Locale, durante il servizio di Istituto, è tenuto ad indossare l'uniforme, salvo le eccezioni di cui al successivo articolo 28.

Non è consentito l'uso dell'uniforme nello svolgimento delle attività private.

2.Gli appartenenti al Servizio devono avere particolare cura dell'aspetto esteriore della propria persona, al fine di evitare giudizi negativi, che possano arrecare pregiudizio al prestigio ed al decoro del Servizio.

3.Non è consentito variare la foggia dell'uniforme.

4.Non è consentito, altresì, usare monili che possano alterare l'aspetto formale della uniforme stessa.

ARTICOLO 28

SERVIZI IN ABITO CIVILE

1.Fermo restante quanto disposto dal precedente articolo 27 il personale della Polizia Locale, comandato a svolgere particolari servizi, può essere autorizzato dal Comandante ad indossare l'abito civile.

2.Il personale autorizzato a non indossare l'uniforme ha l'obbligo di portare con sé la placca di riconoscimento per applicarla, in modo visibile, nel momento in cui debba far riconoscere la propria qualità, e o ve richiesto, dovrà esibire la tessera di riconoscimento e fornire il numero di matricola.

ARTICOLO 29

ORARIO E POSTO DI SERVIZIO

1.Gli appartenenti al Servizio devono presentarsi presso la propria unità operativa all'ora fissata nell'ordine di servizio.

2.Il personale si porterà sul posto di servizio in uniforme.

3.Il personale al quale è affidato un veicolo o una apparecchiatura del Servizio deve rimettere la stessa, entro e non oltre il termine del proprio orario di servizio.

ARTICOLO 30

RAPPORTI INTERNI AL SERVIZIO

1.I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Servizio vanno improntati reciprocamente a rispetto e cortesia, al fine di evitare di menomare o diminuire in qualunque modo l'autorità ed il prestigio di esso.

2.Quanto sopra, anche allo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.

ARTICOLO 31

COMPORTEMENTO IN PUBBLICO

1.Durante l'espletamento del servizio, l'appartenente al Servizio deve mantenere un contegno corretto e un comportamento irreprensibile operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.

2.Egli deve corrispondere alle richieste dei cittadini fornendo adeguate informazioni e indicazioni.

3.Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge.

4.L'appartenente al Servizio deve fornire, quando richiesto, il numero di matricola. Quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi ed esibire la tessera di servizio.

ARTICOLO 32

NORME DISCIPLINARI

1.La responsabilità civile e le sanzioni disciplinari degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono regolate dalla normativa prevista dalle leggi, dagli accordi contrattuali nonché dal regolamento generale per il personale del Comune di Sant'Agata di Puglia.

2.Il Comandante è tenuto a rendere noto a tutto il personale della Polizia Locale le norme relative alle sanzioni disciplinari vigenti.

ARTICOLO 33

ASSENZE DAL SERVIZIO

1.L'obbligo di comunicazione delle assenze viene adempiuto mediante avviso verbale all'ufficio, da cui dipende l'appartenente al Servizio.

2.Tale avviso deve pervenire, anche mediante comunicazione telefonica, prima dell'ora di inizio del servizio, in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro. Comunque la relativa giustificazione scritta deve pervenire nei termini previsti dalla legge.

ARTICOLO 34

ACCERTAMENTI SANITARI

1.In caso di temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute, gli appartenenti al Servizio possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi, a seguito di certificazione medica dell'Amministrazione Sanitaria.

2. In caso di infermità fisica irreversibile, o permanente che renda inabili ai servizi esterni, gli appartenenti al Servizio vengono impiegati nei servizi interni o d'ufficio compatibili con il loro stato di salute.

ARTICOLO 35 ENCOMI ED ELOGI

1. Gli appartenenti al Servizio, che si siano distinti per atti eccezionali di merito, di abnegazione e di coraggio, saranno premiati, in relazione alla importanza dell'attività svolta e degli atti compiuti, come segue:

- a) elogio scritto del Comandante;
- b) encomio semplice del Sindaco;
- c) encomio solenne deliberato dalla Giunta Municipale;
- d) proposta di una ricompensa al valore civile, da rilasciarsi da parte del Ministero dell'Interno, per atti di particolare coraggio e sprezzo del pericolo.

2. Gli elogi, gli encomi e le proposte di ricompensa al valore civile comportano la citazione nell'Ordine del giorno e sono registrati nello stato di servizio dell'interessato.

ARTICOLO 36 CONGEDO ORDINARIO

1. Gli appartenenti al Servizio della Polizia Locale usufruiscono annualmente dei congedi loro spettanti dalla normativa contrattuale.

2. Il congedo ordinario è concesso dal Segretario Comunale per il Comandante, e da quest'ultimo per tutti gli altri dipendenti sotto ordinati.

3. La richiesta di congedi va inoltrata alla unità operativa di appartenenza, almeno tre giorni prima della data d'inizio dello stesso, ad eccezione della richiesta di congedo per gravi motivi familiari, per i quali sufficiente chiederne autorizzazione alla propria unità operativa a mezzo telefono, senza anticipo.

4. La richiesta dei congedi deve essere accolta, tenendo conto della esigenza di servizio.

5. L'effettuazione dei congedi nei mesi di luglio e agosto, a causa delle esigenze di servizio, deve essere programmata entro il 31 maggio di ogni anno.

6. Gli interessati devono a tal fine presentare domanda di congedo per il periodo da essi prescelto.

7. Le ferie non usufruite entro l'anno, per particolari esigenze del servizio, saranno prorogate al 30 giugno dell'anno seguente.

ARTICOLO 37 RIPOSO SETTIMANALE E FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI

1. Il riposo settimanale deve essere usufruito assicurando i servizi anche nei giorni festivi domenica e festività infrasettimanali.

2. Al personale che presterà servizio nei giorni di riposo festivo, settimanale e infrasettimanale, deve essere corrisposta la retribuzione ordinaria, con la maggiorazione prevista dalla vigente normativa contrattuale, con diritto al riposo compensativo, da fruire di regola entro quindici giorni e comunque non oltre il bimestre successivo, su richiesta dell'interessato.

3. Al predetto personale vengono riconosciuti tutti gli altri benefici previsti dalla vigente normativa.

ARTICOLO 38 UNIFORMI

1. L'Amministrazione, fornisce l'uniforme di servizio e quanto necessario per gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale.

2. Di norma il vestiario completo è fornito con cadenza triennale, salvo casi eccezionali che ne aumentino il naturale deterioramento.

3. Non è consentito agli appartenenti al servizio di apportare modifiche o visibili aggiunte all'uniforme assegnata.

ARTICOLO 39 DISTINTIVI DI GRADO

1. I distintivi di grado degli appartenenti al Servizio sono stabiliti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

2. Sull'uniforme possono essere portate le decorazioni al valor civile e militare, nonché le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano, applicate secondo le consuete modalità d'uso.

3. Ogni altro distintivo dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comandante.

ARTICOLO 40 ARMA D'ORDINANZA

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono dotati dell'arma di ordinanza.

2. L'arma può essere usata soltanto nei casi di legittima difesa e in tutti quelli previsti dalla legge penale.

3. Gli operatori devono effettuare almeno un'esercitazione di tipo annuale.

4. L'arma deve essere sempre tenuta dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione; a tal fine saranno compiuti periodici controlli per verificarne la funzionalità.

5. Il Comandante esegue periodicamente controlli delle armi in dotazione per verificarne la funzionalità.

6. L'arma viene ritirata dal Comando in caso di sospensione dal Servizio.

ARTICOLO 41 STRUMENTI E MEZZI OPERATIVI

1. Il Servizio viene dotato di tutti gli strumenti e mezzi operativi ed ogni altro veicolo idoneo in considerazione, delle peculiari caratteristiche del Paese.
2. I mezzi devono essere adoperati esclusivamente per ragioni di servizio e dagli operatori che li hanno in consegna.
3. Il Comandante dispone per la buona conservazione la manutenzione e l'uso dei veicoli.
4. E' fatto divieto ai conducenti dei veicoli oltrepassare i confini del territorio comunale, senza la preventiva autorizzazione del Comandante.

ARTICOLO 42

TESSERA E DISTINTIVO DI RICONOSCIMENTO

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono muniti di una tessera di servizio fornita dall'Amministrazione, che certifica l'identità, il grado e la qualifica della persona, nonché gli estremi del provvedimento dell'assegnazione dell'arma di cui all'art. 6, IV comma, del D.M.I. 4 marzo 1987, n. 145.
2. Tutti gli appartenenti al Servizio devono sempre portare con sé la tessera di servizio.
3. Essa deve essere sempre mostrata a richiesta e, prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio viene prestato in abiti civili.
4. Gli appartenenti al Servizio sono muniti di distintivo individuale che riporta il numero di matricola.

ARTICOLO 43

FORMAZIONE AUSILIARI DEL TRAFFICO

1. Il Comandante o chi per se può effettuare corsi di formazione per ausiliari del traffico consistente in corsi di pratica e teorici.

ARTICOLO 44

NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Copia del presente Regolamento verrà affissa negli uffici del servizio della Polizia Locale.